



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

**A.C. 3666 e abb.**

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato

**Nuovo testo**

N. 106 – 14 settembre 2016



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 3666 e abb.

Disposizioni concernenti la comunicazione e la  
diffusione delle competenze di base necessarie per la  
gestione del risparmio privato

**Nuovo testo**

N. 106 – 14 settembre 2016

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

Estremi del provvedimento

**A.C.** 3666 e abb.

**Titolo breve:** Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato

**Iniziativa:** parlamentare

in prima lettura alla Camera

**Commissione di merito:** VI Commissione

**Relatore per la Commissione di merito:** Bernardo

**Gruppo:** AP

**Relazione tecnica:** assente

Parere richiesto

**Destinatario:** alla VI Commissione in sede referente

**Oggetto:** nuovo testo



# INDICE

<b>ARTICOLI 1 E 1-BIS .....</b>	<b>- 3 -</b>
FINALITÀ E STRATEGIA NAZIONALE PER L'EDUCAZIONE FINANZIARIA .....	- 3 -
<b>ARTICOLI DA 2 A 3-BIS.....</b>	<b>- 5 -</b>
COMITATO NAZIONALE PER LA DIFFUSIONE DELL'EDUCAZIONE FINANZIARIA, ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE .....	- 5 -



## PREMESSA

Il testo in esame, che trae origine da proposte di legge di iniziativa parlamentare<sup>1</sup>, reca disposizioni per la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato.

È oggetto della presente Nota il testo unificato elaborato dalla Commissione di merito, come risultante dalle modifiche approvate in sede referente.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

## ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

### **ARTICOLI 1 e 1-bis**

#### **Finalità e Strategia nazionale per l'educazione finanziaria**

Le norme individuano le finalità del provvedimento, volto ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e la sistematicità delle azioni dei soggetti pubblici e privati con l'obiettivo di sviluppare l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale quale strumento per la tutela del consumatore, sia sotto il profilo formativo della gioventù in età scolare sia sotto il profilo educativo della popolazione in età adulta (art. 1).

E' demandata al Governo l'adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, di un Programma che definisca una "Strategia nazionale per l'educazione finanziaria", con la redazione di apposite linee guida e l'adozione delle necessarie misure organizzative da parte dei ministeri che partecipano all'attuazione del programma. La Strategia nazionale per l'educazione finanziaria dovrà conformarsi ai seguenti principi e criteri:

- organizzare in modo sistematico il coordinamento dei soggetti pubblici e privati attivi sulla materia, promuovendo lo scambio di informazioni e la diffusione di esperienze, competenze e buone pratiche;
- definire le linee guida delle politiche nazionali in materia di comunicazione e di diffusione di informazioni volte a promuovere l'educazione finanziaria;
- promuovere misure innovative per accrescere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze da parte dei cittadini, anche attraverso la predisposizione e la sperimentazione di materiali e formati di carattere educativo e divulgativo utilizzabili in contesti diversificati ed eterogenei (ad esempio: scuole, università, centri di formazione, ma anche web e reti televisive e radiofoniche);

---

<sup>1</sup> C.3666 Bernardo, C. 3662 Paglia e C. 3913 Nastri.

- prevedere la possibilità di convenzioni atte a promuovere interventi di formazione con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, organizzazioni senza fini di lucro e università, che coinvolgano anche gli enti territoriali;
- prevedere un monitoraggio annuale delle realizzazioni, la valutazione di efficacia e la conseguente revisione del programma.

La proposta di programma è trasmessa alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri congiunti da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Il Governo trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, che può contenere proposte di modifica del Programma, da approvare con la medesima procedura prevista per l'adozione di tale strumento (art. 1-*bis*).

**Al riguardo** si rileva che le disposizioni di cui all'art. 1-*bis* demandano al Governo la predisposizione di un Programma che definisca una "Strategia nazionale per l'educazione finanziaria". Non sono indicati specificamente i tempi e le modalità di attuazione del programma, ma sono individuati i criteri cui dovrà conformarsi la strategia nazionale.

Taluni di tali criteri appaiono potenzialmente suscettibili di determinare conseguenze finanziarie, verificabili peraltro soltanto alla luce delle concrete modalità di attuazione del predetto programma.

Ci si riferisce, in particolare: alla promozione dello scambio di esperienze tra i soggetti e diffusione delle relative esperienze; alla garanzia di continuità degli interventi; alla promozione di misure innovative per accrescere la conoscenza e l'esperienza dei cittadini; alla possibilità di convenzioni con associazioni rappresentative di categorie produttive.

Pertanto, in assenza di una clausola generale che disponga in merito alla neutralità finanziaria dell'intero procedimento, andrebbero acquisiti dati ed elementi volti ad assicurare che le attività programmate per l'attuazione della Strategia nazionale possano essere realizzate dai soggetti pubblici interessati nell'ambito di risorse già esistenti e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## ARTICOLI da 2 a 3-bis

### **Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale**

La norma istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Il Comitato è presieduto dal direttore, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, scelto fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore, ed è composto da sedici membri, designati da diverse amministrazioni pubbliche, dall'ABI e da altre associazioni di categoria nonché dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e dalla Conferenza dei rettori delle Università italiane, che designa un componente esperto nelle materie economiche-finanziarie. I membri del Comitato durano in carica tre anni, con possibilità di rinnovo dell'incarico per una sola volta (articolo 2, commi 1 e 2).

Il Comitato opera, attraverso riunioni periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui potranno partecipare accademici ed esperti della materia. La partecipazione al Comitato non dà titolo ad alcun emolumento o compenso (articolo 2, comma 3).

Il Comitato ha il compito di (articolo 2, comma 4):

- stabilire annualmente le linee guida comuni in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;
- stabilire che, nei territori dove sono presenti minoranze linguistiche riconosciute dalla Costituzione, la comunicazione e la diffusione di informazioni volte a promuovere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato avvengano anche nella lingua di minoranza linguistica riconosciuta;
- individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati;
- definire la programmazione annuale delle attività determinando i settori prioritari di intervento, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale;
- favorire il coordinamento delle competenze a livello nazionale, nell'ottica di evitare sovrapposizioni tra i programmi nazionali e locali di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, favorendo un'efficace allocazione delle risorse;
- promuovere lo scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti per conseguire l'uniformità nell'applicazione delle linee guida e degli obiettivi e dei programmi;
- predisporre proposte volte a sostenere l'elaborazione e l'attuazione di misure innovative per promuovere la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

- raccogliere e pubblicare nel proprio sito internet attraverso altri canali, ivi compresa la RAI Radio Televisione Italiana, contenuti di carattere digitale volti a raggiungere il più ampio numero di cittadini, segmentando l'offerta per il mondo scolastico e per la cittadinanza adulta;
- implementare sul proprio sito internet un servizio di comunicazione in tempo reale (*on line chat*) a disposizione degli utenti per rispondere alle domande proposte in materia finanziaria, previdenziale e assicurativa;
- predisporre materiali e *format* di carattere educativo e divulgativo utilizzabili in contesti diversificati ed eterogenei quali scuole, università e altri canali di comunicazione tradizionali e innovativi;
- stipulare convenzioni con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, organizzazioni senza fini di lucro e università, per la realizzazione di interventi di formazione giuridica ed economica e di comunicazione istituzionale.

Il Comitato può acquisire informazioni e documenti da altre amministrazioni pubbliche e da tutti i soggetti, pubblici e privati, aventi compiti in materia di diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale (art. 2, comma 5). Il Comitato trasmette entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente e sui risultati raggiunti (art. 2, comma 6).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere un rapporto informativo sull'attività svolta dal Comitato, relativamente al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, esplicitando in particolare una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi e l'attuazione dei programmi elaborati dal Comitato, nonché la definizione delle iniziative richieste per il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi per l'anno successivo (art. 2, comma 7).

Si dispone che dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 2, comma 9).

Si prevede, inoltre, che, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, il Comitato promuova l'attività di comunicazione e diffusione di informazioni volte a favorire la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio esercitata da soggetti privati, con particolare attenzione all'assenza di conflitti di interessi. Gli enti locali hanno la facoltà di attivare progetti finalizzati all'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale anche con la partecipazione dei soggetti privati (articolo 3).

Inoltre, con riferimento alla definizione di iniziative scolastiche dirette ai giovani, il Comitato:

- sviluppa le linee guida per l'insegnamento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale per gli studenti;
- individua modelli e azioni utili alla formazione degli insegnanti.

Con riferimento alla definizione di iniziative info-educative dirette agli adulti, il Comitato:

- sviluppa le linee guida per la realizzazione di iniziative di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale per gli adulti;
- favorisce il confronto tra i soggetti attivi in questo campo, garantendo la condivisione e la messa a fattor comune delle buone pratiche già esistenti (articolo 3-*bis*).

**Al riguardo**, si evidenzia che il comma 3 dell'art. 2 prevede che ai componenti del Comitato non sia corrisposto alcun compenso o emolumento. Andrebbe confermata l'effettiva possibilità di assicurare la piena gratuità della partecipazione ai lavori del Comitato, anche con riferimento ad eventuali rimborsi spese e alla prevista partecipazione di accademici ed esperti a specifici gruppi di ricerca.

Si rileva inoltre che l'articolo 2, comma 9, reca una clausola di neutralità finanziaria riferita alle disposizioni recate dal medesimo articolo 2. In proposito appare opportuno un chiarimento in merito all'effettiva possibilità per il Comitato e per le amministrazioni interessate all'attuazione delle determinazioni del medesimo organismo di far fronte alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Si fa riferimento, tra l'altro: alla comunicazione e alla diffusione di informazioni nella lingua delle minoranze linguistiche riconosciute; alla raccolta e pubblicazione sul sito internet attraverso altri canali, ivi compresa la RAI Radio Televisione Italiana, di contenuti di carattere digitale; all'implementazione, sempre tramite il sito internet, di un servizio di comunicazione in tempo reale (*on line chat*) a disposizione degli utenti per rispondere alle domande proposte in materia finanziaria, previdenziale e assicurativa; alla predisposizione di materiali e *format* di carattere educativo e divulgativo utilizzabili in contesti diversificati ed eterogenei; alla stipula di convenzioni con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, organizzazioni senza fini di lucro e università.

Inoltre, i successivi articoli 3 e 3-*bis* prevedono ulteriori attività (quali la promozione di attività di comunicazione e diffusione di informazioni, l'individuazione di modelli e azioni utili alla formazione degli insegnanti; lo sviluppo delle linee guida per la realizzazione di iniziative di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale per gli adulti) a carico del Comitato

nazionale istituito dall'articolo 2. Tali attività appaiono suscettibili di determinare ulteriori compiti, da definire sulla base delle relative modalità attuative, anche per altri soggetti pubblici, potenzialmente interessati in ragione delle specifiche competenze di cui risultano titolari.

Poiché le previsioni di cui agli articoli 3 e 3-*bis* non risultano corredate di una clausola di neutralità finanziaria, appare necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo in merito alla possibilità per il Comitato e per gli altri soggetti interessati di espletare le attività previste senza nuovi oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse già previste a legislazione vigente.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, con riguardo all'art. 2, comma 3, si segnala che non risulta espressamente previsto che ai membri del Comitato non spetti alcun rimborso spese.

Ciò posto appare opportuno riformulare la disposizione in maniera maggiormente rispondente alla prassi vigente, prevedendo che ai membri del Comitato non spetti "alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato".